



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Direttive sull'affiliazione alle casse di compensazione delle persone soggette all'obbligo di contribuzione (DCC)

Valide dal 1° gennaio 2008

Stato: 1° gennaio 2018

318.106.19 i DCC

11.17

6.3 Diritto d'opzione di una persona avente l'obbligo di pagare i contributi	25
7. Affiliazione a una cassa di compensazione della Confederazione.....	26
7.1 Cassa di compensazione federale	26
7.2 Cassa svizzera di compensazione	27
2ª parte: Procedura in caso di affiliazione a una cassa di compensazione	28
1. Primo assoggettamento da parte di una cassa di compensazione	28
2. Cambiamento di cassa.....	29
2.1 Acquisto della qualità di membro di un'associazione fondatrice	29
2.2 Perdita della qualità di membro di un'associazione fondatrice	31
2.3 Esercizio del diritto d'opzione.....	31
3. Partecipazione di una nuova associazione fondatrice a una cassa di compensazione esistente.....	32
3ª parte: Contenzioso.....	33
1. In generale	33
2. Procedura	33
4ª parte: Trasferimento degli atti e ulteriori provvedimenti..	34
5ª parte: soppresso	35

1^a parte: Diritto materiale
([art. 64 LAVS](#); [art. 117–121 OAVS](#))

1. Affiliazione a una cassa di compensazione in generale

- 1001 Devono affiliarsi a una cassa di compensazione al fine di adempiere all'obbligo di pagare i contributi:
- le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente;
 - i salariati il cui datore di lavoro non deve pagare i contributi;
 - le persone senza attività lucrativa;
 - i datori di lavoro.
1001. I datori di lavoro che non hanno uno stabilimento d'impresa
1 in Svizzera e i cui salariati sono assicurati in Svizzera in
1/12 virtù dell'Accordo con l'UE o della Convenzione AELS sono
tenuti a versare i contributi in Svizzera ([art. 12 cpv. 3 LAVS](#)).
Si vedano al riguardo i N. 1027 segg.
1001. Se, tuttavia, i datori di lavoro concludono una convenzione
2 con i salariati assicurati in Svizzera giusta [l'art. 21 cpv. 2](#)
1/16 [R 987/2009](#), i dipendenti sono affiliati alla cassa di compen-
sazione al posto dei datori di lavoro (v. le DOA).
- 1002 L'AVS conosce casse di compensazione appartenenti alle
1/10 seguenti categorie:
- casse di compensazione professionali (N. 1031–1044 e 2005–2024)
 - casse di compensazione cantonali (N. 1046–1062 e 2001–2004)
 - casse di compensazione della Confederazione (N. 1063–1065).
- 1003 Gli assicurati e i datori di lavoro ai sensi del N. 1001 che per un qualsiasi motivo non sono affiliati a una cassa di compensazione hanno l'obbligo legale ([art. 64 cpv. 5 LAVS](#)) di annunciarsi alla cassa di compensazione del Cantone del loro domicilio o della sede dell'azienda o, in mancanza dei due, a quella del luogo dove viene esercitata l'attività lucrativa (v. anche N. 2001).

dell'azienda che si trovano sul luogo della sede principale non sono da considerare come succursali.

2.2 Eccezioni

2.2.1 Succursali

- 1011 Su richiesta del datore di lavoro, la sede principale e le succursali possono affiliarsi a casse di compensazione diverse. La richiesta deve essere presentata alla cassa di compensazione della sede principale. In caso di discordia tra le casse di compensazione, l'UFAS decide conformemente ai N. 3001 segg.
- 1012 L'UFAS può consentire eccezioni solo se circostanze speciali lo giustificano ([art. 117 cpv. 3 secondo periodo OAVS](#)), per esempio in caso di indipendenza amministrativa sufficiente di una succursale². L'autorizzazione si estingue con il venir meno delle circostanze speciali.

2.2.2 Casse malati

- 1013 Le casse malati che esercitano la loro attività in più cantoni possono convenire con la cassa di compensazione competente per la sede principale dell'azienda che questa è competente solo per la sede principale e, sempre se questa cassa è d'accordo, che tutte le sezioni locali sono affiliate alla cassa di compensazione del cantone in cui si trovano.

2.2.3 Agricoltori e organizzazioni agricole

- 1014 Gli agricoltori e le organizzazioni agricole che, grazie alla loro situazione di membri in un'associazione fondatrice, sono affiliati a una cassa di compensazione professionale hanno a che fare anche con la cassa di compensazione del cantone in cui risiede la loro azienda per ciò che concerne i contributi dei

²	19 febbraio	1975	RCC	1975	pag. 312	DTF	101	V	31
	16 ottobre	1990	RCC	1991	pag. 92	DTF	116	V	307

salariati, i cui salari sono soggetti all'obbligo contributivo secondo la LAG ([art. 120 cpv. 1 OAVS](#)).

3. Affiliazione alle casse di compensazione in casi particolari

3.1 Società semplici

3.1.1 Affiliazione in quanto datore di lavoro

- 1015 Se unicamente un socio si occupa degli affari, la società è affiliata alla cassa di compensazione di questo socio.
- 1016 Se più soci, in quanto membri della stessa associazione fondatrice, si occupano degli affari, la società è affiliata alla cassa di compensazione professionale dei soci.
- 1017 Se nessuno dei soci è membro di un'associazione fondatrice, il conteggio deve essere eseguito dalla cassa di compensazione cantonale.
- 1018 Se solo alcuni soci sono membri di associazioni fondatrici e tuttavia sono affiliati a diverse casse di compensazione (professionali o cantonali), essi decidono di comune accordo a quale cassa la società dovrà affiliarsi. Se non riescono a raggiungere nessun accordo, la società è affiliata alla cassa di compensazione del cantone in cui si trova il centro della sua attività economica.

3.1.2 Affiliazione dei soci

- 1019 Le prescrizioni generali sull'affiliazione alle casse di compensazione sono applicabili all'affiliazione dei soci in quanto assicurati che esercitano un'attività lucrativa indipendente.
- 1020 La cassa di compensazione, di cui la società semplice è
1/18 membro in qualità di datore di lavoro, si occupa dell'affiliazione dei soci suoi membri e comunica gli altri alla cassa di compensazione competente (i N. 1022 segg. si applicano per analogia).

3.2 Società in nome collettivo e società in accomandita semplice

3.2.1 Affiliazione in quanto datore di lavoro

1021 Sono applicabili le regole generali.

3.2.2 Affiliazione dei soci

1022 Se la società è membro di un'associazione fondatrice, si presuppone che anche i soci siano affiliati a quest'ultima.

1023 Se questa presupposizione è annullata, per esempio grazie alla dichiarazione scritta di un socio che afferma che egli non è membro dell'associazione fondatrice in questione, l'affiliazione alla cassa di compensazione competente avviene secondo le regole generali.

La presupposizione non è valida neanche nel caso in cui gli statuti dell'associazione fondatrice ammettono come membro solo la società e non i singoli soci.

1024 Il socio può affiliarsi solo a una cassa di compensazione anche se egli, p. es., è socio di due società in nome collettivo, le quali sono affiliate a diverse casse di compensazione, o se oltre all'attività di socio esercita pure una professione indipendente.

1025 soppresso
1/18

3.3 Comunione ereditaria e altre comunità di persone con scopo lucrativo e senza personalità giuridica

1026 È applicabile per analogia la regolamentazione per la società semplice.

4. Cassa di compensazione competente in situazioni che sono in relazione con il diritto dell'UE

- 1027 In caso di situazioni che siano in relazione con il diritto dell'UE, la cassa di compensazione a cui rivolgersi è quella alla quale i lavoratori salariati o indipendenti che devono essere affiliati sono già legati in virtù della loro attività lucrativa.
- 1028 Nel caso non vi fosse nessun legame ad alcuna cassa di compensazione, è competente quella del luogo di domicilio dell'assicurato. In caso di assenza di domicilio in Svizzera, la cassa competente è quella del luogo in cui l'assicurato svolge la sua attività principale.
- 1029 Le casse di compensazione citate offrono consulenza agli assicurati e ai loro datori di lavoro, rilasciano gli eventuali moduli necessari e garantiscono che, in caso di assoggettamento all'assicurazione in Svizzera, gli assicurati e i datori di lavoro siano affiliati ad un'altra cassa di compensazione, qualora non siano loro stesse ad affiliarli.
- 1030 Nel caso in cui per un datore di lavoro dell'UE o dell'AELS siano attive in Svizzera più persone, affiliate a differenti casse di compensazione, questo deve, con l'accordo delle altre casse coinvolte (v. N. 1027–1029), affidarsi ad un'unica cassa di compensazione con la quale gestire l'insieme dei lavoratori.

5. Affiliazione a una cassa di compensazione professionale

- 1031 I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, che sono membri di un'associazione fondatrice, fanno parte della cassa di compensazione professionale corrispondente ([art. 64 cpv. 1 primo periodo LAVS](#)).

5.1 Associazioni fondatrici

- 1032 Sono da considerare associazioni fondatrici:
- le associazioni professionali svizzere oppure parecchie di siffatte associazioni in comune,
 - le associazioni interprofessionali svizzere o regionali oppure parecchie di siffatte associazioni in comune,
- se costituiscono una cassa di compensazione ([art. 53 cpv. 1 LAVS](#)).
- 1033 L'associazione fondatrice può essere costituita di membri singoli o di membri collettivi. I membri collettivi sono le sottoassociazioni, le sezioni e le sottosezioni dell'associazione fondatrice.
- 1034 L'associazione fondatrice e i membri collettivi devono essere una confederazione di associazioni professionali. Una cassa di compensazione per famiglie creata da un'associazione fondatrice non adempie, p. es., a questa condizione. I datori di lavoro affiliati a questa cassa e gli assicurati che esercitano un'attività indipendente non sono considerati membri dell'associazione fondatrice, a meno che non lo siano per altri motivi.

5.2 Qualità di membro dell'associazione

- 1035 Secondo gli statuti dell'associazione sono considerati membri:
- i membri attivi;
 - i membri passivi che dimostrano un interesse importante alla qualità di membro³;
 - i membri onorari, se con questa qualità mettono in evidenza e mantengono un rapporto stretto con l'associazione;
 - i “membri liberi”, che precedentemente erano membri attivi e che secondo gli statuti non devono pagare contributi, ma comunque dimostrano un vivo interesse a continuare a far parte dell'associazione.

³ 30 novembre 1976 RCC 1977 pag. 339 DTF 102 V 213

Determinante è l'interesse a continuare a far parte dell'associazione e non il modo in cui vengono designati i membri negli statuti⁴.

- 1036 1/10 La qualità di membro indiretto in seguito all'appartenenza a una sottoassociazione, a una sezione o a una sottosezione (membro collettivo) che, secondo il N. 1035, fanno parte di un'associazione fondatrice è equiparata alla qualità di membro diretto dell'associazione fondatrice.

5.3 Perdita della qualità di membro

- 1037 Con la perdita della qualità di membro di un'associazione fondatrice termina anche l'appartenenza della persona che ha l'obbligo di pagare i contributi alla cassa di compensazione professionale corrispondente ([art. 64 cpv. 1 e 2 LAVS](#)). Tuttavia, l'appartenenza alla cassa continua di regola fino alla fine dell'anno civile in corso.
- 1038 Le persone che hanno l'obbligo di pagare i contributi e che sono state escluse dall'associazione fondatrice e escusse dalla cassa di compensazione restano affiliate a quest'ultima fino alla conclusione della procedura d'esecuzione se
- è stata loro assegnata una dilazione concordataria oppure
 - è stato stipulato un concordato con abbandono d'attivo o il procedimento fallimentare è stato aperto.
- 1039 1/10 Il N. 1038 è applicabile per analogia alle imprese che entrano in liquidazione. Ciò vale segnatamente se, nel caso di un cambiamento di cassa imminente la procedura di liquidazione è già stata aperta o lo sarà sicuramente.

⁴ 30 novembre 1976 RCC 1977 pag. 339 DTF 102 V 213

5.4 Adesione all'associazione unicamente a scopo giuridico per ciò che concerne l'AVS

- 1040 L'ammissione quale membro in un'associazione fondatrice non giustifica l'affiliazione alla cassa di compensazione di essa se è avvenuta esclusivamente a tale fine e non può essere provato che esiste un altro interesse particolare che giustifichi l'appartenenza all'associazione ([art. 121 cpv. 2 OAVS](#)).
- 1041 In caso di adesione a un'associazione professionale estranea alla professione o al ramo economico o a un'associazione interprofessionale, l'assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente o il datore di lavoro deve provare l'esistenza di un altro interesse importante per ciò che concerne l'adesione all'associazione⁵.

5.5 Affiliazione del personale di associazioni fondatrici e delle loro casse di compensazione

- 1042 Il personale di un'associazione fondatrice, delle sue sezioni e della cassa di compensazione creata da questa associazione è affiliato a questa cassa ([art. 119 cpv. 1 primo periodo OAVS](#)).

5.6 Appartenenza simultanea a più associazioni fondatrici

- 1043 Se le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente o i datori di lavoro sono membri di più associazioni fondatrici, devono scegliere tra le casse di compensazione corrispondenti ([art. 117 cpv. 1 OAVS](#)).
- 1044 È irrilevante se, nel caso delle associazioni fondatrici, si tratta di associazioni professionali o interprofessionali.

⁵ 10 settembre 1986 RCC 1988 pag. 37 –
12 febbraio 2013 [Selezione dell'UFAS, n° 41](#) DTF 139 V 58

5.7 Procedura di conteggio semplificata secondo gli art. 2 e 3 LLN

- 1045 1/09 Se la cassa di compensazione professionale di un datore di lavoro che esegue i conteggi secondo la procedura semplificata conformemente agli [art. 2](#) e [3 LLN](#) (v. le DRC) non gestisce alcuna cassa di compensazione per assegni familiari nel Cantone in cui ha sede o è domiciliato il datore di lavoro, in deroga al N. 1031 quest'ultimo può affiliarsi alla cassa cantonale di compensazione competente per gli assegni familiari.

6. Affiliazione a una cassa di compensazione cantonale

6.1 Regola generale

- 1046 Devono essere affiliate a una cassa di compensazione cantonale tutte le persone che hanno l'obbligo di pagare i contributi secondo il N. 1001, le quali non fanno parte né di un'associazione fondatrice, né di una cassa di compensazione professionale.
- 1047 1/10 In particolare sono affiliati alla cassa di compensazione cantonale:
- i datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente che non sono membri di un'associazione fondatrice;
 - i salariati i cui datori di lavoro non sono sottoposti all'obbligo di pagare i contributi;
 - le persone senza attività lucrativa, con riserva dei N. 1053 segg. e 1063;
 - i datori di lavoro del personale domestico, con riserva dei N. 1061 e 1062;
 - i datori di lavoro che, conformemente al N. 1059 o 1060, hanno esercitato un diritto d'opzione a favore di una cassa di compensazione cantonale.

6.2 Cassa di compensazione competente

- 1048 Per i datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente che, secondo la legge o in base alla

propria scelta, devono pagare i contributi a una cassa di compensazione cantonale, di regola è competente la cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede legale l'azienda o che corrisponde al luogo dell'amministrazione di quest'ultima ([art. 117 cpv. 2 OAVS](#)).

- 1049 Se il domicilio, la sede legale dell'azienda o il luogo dell'amministrazione si trovano in Cantoni diversi, le casse di compensazione interessate devono mettersi d'accordo tra di loro per ciò che concerne l'affiliazione. In caso di divergenze la decisione spetta all'UFAS (N. 3001 segg.).
- 1050 Se la sede statutaria e quella dell'amministrazione di un'associazione non sono nello stesso Cantone, la cassa di compensazione competente è quella del Cantone in cui si trova la sede amministrativa, a condizione che vi siano anche tutti i documenti importanti e in particolare quelli concernenti l'AVS.
- 1051 Per i salariati che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi (p. es. datore di lavoro con sede all'estero), è competente la cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio e, in mancanza di quest'ultimo, del luogo in cui prestano servizio.
- 1052 Per le persone senza attività lucrativa di regola è competente la cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio.
- 1053 Le persone senza attività lucrativa che aderiscono all'assicurazione in base all'[art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS](#) sono affiliate alla cassa di compensazione del coniuge o del partner registrato.
- 1054 A partire dall'anno civile in cui hanno compiuto il 58° anno
1/16 d'età le persone senza attività lucrativa rimangono affiliate alla stessa cassa di compensazione, a condizione di averle già versato contributi in qualità di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente o quali salariati tramite il loro datore di lavoro ([art. 118 cpv. 2 OAVS](#)).
- 1055 soppresso
1/12

- 1056
1/12 Se prima della cessazione dell'attività lucrativa vi erano diverse casse di compensazione competenti per la riscossione dei contributi dovuti sul salario dell'attività lucrativa, l'assicurato ha il diritto di scegliere quella a cui vuole affiliarsi.
- 1057
1/12 La competenza delle casse di compensazione si estende anche agli accertamenti da effettuare nel quadro dell'[art. 3 cpv. 3 LAVS](#) in combinato disposto con l'[art. 28 cpv. 5 OAVS](#) (v. le DIN). La competenza rimane anche se l'assicurato è esonerato dall'obbligo contributivo durante uno o più anni civili in seguito alle prestazioni contributive del coniuge o del partner registrato.
1057.
1
1/16 Le persone senza attività lucrativa e soggette all'obbligo contributivo, il cui coniuge è senza attività lucrativa giusta il N. 1054, sono affiliate alla stessa cassa di compensazione di quest'ultimo.
1057.
2
1/16 La regola menzionata al N. 1054 va applicata soltanto agli assicurati senza attività lucrativa considerati come tali dopo il 1° gennaio 2012. Le affiliazioni alle casse di compensazione anteriori a questa data non subiscono modifiche.
- 1058 L'affiliazione alle casse di compensazione delle seguenti persone soggette all'obbligo contributivo è regolata dalle DIN:
– persone che studiano e senza attività lucrativa,
– membri senza attività lucrativa di comunità religiose,
– detenuti e internati senza attività lucrativa.

6.3 Diritto d'opzione di una persona avente l'obbligo di pagare i contributi

- 1059 Gli agricoltori e le organizzazioni agricole che fanno parte di un'associazione fondatrice possono richiedere la loro affiliazione alla cassa di compensazione cantonale, anche se si tratta solo di un'attività agricola secondaria ai sensi della LAF. Per i salari sottomessi all'obbligo contributivo conformemente alla LAF, l'affiliazione alla cassa di compensazione cantonale è obbligatoria ([art. 120 cpv. 1 OAVS](#); N. 1014).

- 1060 Le aziende cantonali e comunali, membri di un'associazione fondatrice e che non possiedono una propria personalità giuridica possono affiliarsi alla cassa di compensazione cantonale. Il diritto d'opzione è esercitato dal cantone o dal comune ([art. 120 cpv. 2 OAVS](#)).
- 1061 La cassa di compensazione competente per riscuotere i contributi del personale domestico è, di regola, quella del cantone di domicilio del datore di lavoro. Se quest'ultimo regola già i conti con un'altra cassa di compensazione, può versare a questa anche i contributi per il personale domestico ([art. 119 cpv. 2 OAVS](#)).
- 1062 Per motivi pratici le casse di compensazione cantonali possono fondarsi sul fatto che un datore di lavoro affiliato a una cassa di compensazione professionale può regolare i conti del suo personale domestico con quest'ultima se questa non dichiara espressamente che egli, per ciò che concerne il personale domestico, intende essere affiliato alla cassa di compensazione cantonale.

7. Affiliazione a una cassa di compensazione della Confederazione

7.1 Cassa di compensazione federale

- 1063 In virtù dell'[art. 111 OAVS](#) sono affiliate alla Cassa di
1/12 compensazione federale:
- l'Amministrazione federale per il personale alle sue dipendenze,
 - i tribunali federali,
 - le aziende e gli istituti della Confederazione (Posta, FFS, Suva, Banca nazionale, Politecnici federali ecc.).
- Inoltre le persone andate in pensione anticipatamente (N. 1054 segg.) vi rimangono affiliate, in qualità di persone senza attività lucrativa, al più presto a partire dall'anno civile in cui compiono i 58 anni, se già precedentemente le versavano contributi sul reddito da attività lucrativa.

2ª parte: Procedura in caso di affiliazione a una cassa di compensazione

1. Primo assoggettamento da parte di una cassa di compensazione

- 2001 L'obbligo d'annunciarsi ai sensi del N. 1003 vale anche per i datori di lavoro che al momento dell'assoggettamento non versano ancora salari sottoposti all'obbligo contributivo.
- 2002 Ogni cassa di compensazione tiene un registro degli assicurati e dei datori di lavoro ad essa affiliati, la cassa di compensazione cantonale invece ne tiene uno contenente tutti gli affiliati del cantone. Per ciò che concerne le particolarità di questo registro, compresi gli aumenti e le diminuzioni, sono determinanti le Direttive concernenti il registro degli affiliati.
- 2003 Se la cassa di compensazione cantonale scopre che un assicurato o un datore di lavoro non è ancora affiliato a una cassa di compensazione, essa lo esorta a presentare entro due mesi un'attestazione di una cassa di compensazione professionale, la quale dimostri che egli è affiliato a un'associazione fondatrice e che versa i contributi alla cassa di compensazione professionale di quest'associazione. Chi non segue questo invito verrà affiliato alla cassa di compensazione cantonale.
- 2004 La cassa di compensazione cantonale può riconoscere la prima affiliazione di una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o di un datore di lavoro a una cassa di compensazione professionale anche se la procedura d'adesione dell'interessato a un'associazione fondatrice è ancora in corso. Se tuttavia l'adesione non si realizza, la cassa di compensazione professionale invita la cassa di compensazione cantonale ad affiliare essa stessa la persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o il datore di lavoro.

- il cognome e il nome dell'assicurato, risp. del datore di lavoro, la ragione sociale dell'azienda;
- l'indirizzo esatto;
- l'associazione fondatrice a cui l'assicurato o il datore di lavoro si sono affiliati;
- la data dell'ammissione nell'associazione.

È sufficiente indicare la sede principale dell'azienda. I soci e le succursali devono essere segnalati con la comunicazione definitiva dell'aumento. Per ciò che concerne l'avviso di mutazione, si veda il N. 2002.

2011 La cassa di compensazione fino allora competente trasmette alla cassa di compensazione richiedente, entro il 31 ottobre, una fotocopia della richiesta di passaggio e vi annota per ogni persona tenuta a pagare i contributi la sua presa di posizione. Se essa non è d'accordo con il passaggio da una cassa all'altra di un assicurato che ha l'obbligo di pagare i contributi, fa allo stesso tempo opposizione scritta contro la richiesta di passaggio. Questa opposizione deve essere motivata e comunicata alla cassa di compensazione richiedente, come pure all'interessato. Essa deve menzionare che la cassa di compensazione in causa o la persona interessata possono richiedere la decisione dell'UFAS entro 30 giorni ([art. 64 cpv. 6 LAVS](#)). Il termine del 31 ottobre ha carattere perentorio. Dopo la sua scadenza il cambiamento di cassa non può più essere impedito tramite opposizione⁶.

2012 Se la cassa di compensazione cantonale riceve, per lo stesso datore di lavoro o per lo stesso assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente, una richiesta di passaggio da parte di più casse di compensazione professionali, la cassa cantonale le invita a mettersi d'accordo entro il 31 ottobre e a orientare le persone tenute a pagare i contributi. In caso di divergenze l'UFAS decide su richiesta di una delle parti.

⁶ 31 agosto 2001 [VSI 2001 pag. 258](#) –

- 2013 Se la cassa di compensazione richiedente invia la richiesta di passaggio alla cassa di compensazione fino ad allora competente dopo il 31 agosto, il passaggio avviene soltanto il 1° gennaio di due anni dopo.
- 2014 Di regola, il passaggio da una cassa all'altra non avviene con effetto retroattivo⁷.

2.2 Perdita della qualità di membro di un'associazione fondatrice

- 2015 La cassa di compensazione professionale deve comunicare l'uscita dall'associazione fondatrice alla cassa di compensazione cantonale del cantone di domicilio o della sede dell'azienda dell'assicurato o del datore di lavoro entro il prossimo 31 agosto. Il timbro postale è determinante.
- 2016 Il passaggio da una cassa all'altra avviene il 1° gennaio dell'anno civile seguente. Il N. 2013 è applicabile per analogia.
- 2017 Il 31 agosto è determinante solo per comunicare l'uscita dall'associazione alla cassa di compensazione cantonale. L'uscita dall'associazione fondatrice può diventare effettiva solo tra il 31 agosto e il 31 dicembre.
- 2018 Prima di procedere all'affiliazione, la cassa di compensazione cantonale dà la possibilità al datore di lavoro o all'assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente di far valere l'appartenenza a un'altra associazione fondatrice. Se ciò risulta vero, essa lo comunica entro il 31 ottobre alla cassa di compensazione professionale interessata e a quella che ha annunciato l'uscita.

2.3 Esercizio del diritto d'opzione

- 2019 Il diritto d'opzione esercitato in favore di una nuova cassa di compensazione deve avvenire entro il 31 agosto dell'anno in

⁷ 30 novembre 1976 RCC 1977 pag.339 DTF 102 V 213

cui le condizioni per l'esercizio di questo diritto sono adempite. L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente; tuttavia, se il termine non viene rispettato, un anno più tardi, si veda il N. 2013.

- 2020 L'assicurato o il datore di lavoro deve esercitare il suo diritto d'opzione presso la cassa di compensazione fino allora competente. Quest'ultima comunica senza indugio la decisione dell'assicurato alla cassa di compensazione da lui scelta. Tuttavia, se la cassa di compensazione fino allora competente non è d'accordo con questa decisione, deve comunicarlo alla cassa scelta e all'interessato, non tralasciando di rendere loro noto che hanno la possibilità di invocare una decisione dell'UFAS entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso riguardante l'affiliazione ([art. 64 cpv. 6 LAVS](#)).
- 2021 Se il beneficiario del diritto d'opzione, in deroga al N. 2020, si indirizza alla cassa in favore della quale desidera optare, quest'ultima rende nota senza indugio quest'opzione alla cassa fino allora competente, trasmettendogli una richiesta di passaggio. I N. 2010 e 2011 sono applicabili per analogia.
- 2022 L'assicurato o il datore di lavoro che aderisce a una seconda
1/10 associazione fondatrice deve esercitare il suo diritto d'opzione (N. 1043) entro il 31 agosto dell'anno durante il quale ha aderito alla seconda associazione. Se il termine non viene rispettato, il N. 2013 è applicabile per analogia.
- 2023 Gli assicurati e i datori di lavoro membri di due o più associazioni fondatrici che hanno esercitato il loro diritto d'opzione possono esercitare di nuovo questo diritto solo al prossimo termine previsto agli [art. 99](#) e [117 cpv. 1 OAVS](#) (vale a dire il 1° gennaio 1996, 2001, 2006 ecc.).

3. Partecipazione di una nuova associazione fondatrice a una cassa di compensazione esistente

- 2024 Il capitolo primo e i N. 2001–2023 sono applicabili per analogia.

1/12 **5^a parte: soppresso**